



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 05/11/2010

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2010, n. 16

“Norme in materia di formazione professionale”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Esposizioni debitorie degli
enti di formazione professionale

1. Gli enti di formazione professionale, affidatari di attività finanziate dal Programma operativo regionale (POR) PUGLIA 2000-2006 o da risorse statali vincolate, che presentano esposizioni debitorie nei confronti della Regione Puglia per importi superiori a euro cinquecentomila possono restituire le somme dovute alla Regione Puglia, unitamente agli interessi legali, nel termine massimo di sessanta mesi.
2. Il dirigente del Servizio formazione professionale, valutata la convenienza per la Regione del piano di rientro, autorizza la rateizzazione delle somme dovute.
3. La domanda per la rateizzazione, con l'indicazione della durata e delle modalità di pagamento, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 novembre 2010

VENDOLA